



Roma

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

A BIOS s.r.l.
Via Montello 6
36063 Marostica (VI)

e, p.c. Agli Organismi di controllo e certificazione in
Agricoltura Biologica
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione del D.lgs 20 del 23 febbraio 2018. Esclusione dell'operatore.

Il 16 febbraio 2018, codesto Organismo ha adottato a carico di un operatore la misura L4.01 per mancato rispetto di una *sospensione delle indicazioni biologiche*, che comporta l'esclusione dal sistema di controllo.

Successivamente (presumibilmente in data 30 marzo 2018) l'Organismo, ai sensi degli articolo 6, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 20, del 23 febbraio 2018, ha rifiutato la notifica di assoggettamento al sistema dell'operatore escluso perché ha presentato domanda di notifica prima dei due anni previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo 20/2018.

Al riguardo, fermo restano quanto già rappresentato con nota 7058, del 9 aprile 2018, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, i citati obblighi posti a carico degli Organismi (rifiuto di notifica) e degli operatori (divieto di notifica), prima che siano trascorsi due anni dall'esclusione, si applicano solo a provvedimenti di esclusione emessi dopo il 22 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD